


Il ministero dell'Ambiente bocchia l'atto della giunta regionale: "Sono rifiuti" La delibera sui liquami è incostituzionale

Patrizia Antolini

PERUGIA - La delibera regionale sui liquami è incostituzionale. A sostenerlo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Insomma passati in serenità i giorni pasquali, arriva un colpo che, c'è da crederlo, darà la scossa decisiva alle due inchieste sui depuratori di Bettona e Olmeto. Perché a questo punto il nodo sui reflui e rifiuti, e sul loro corretto smaltimento nelle lagune di stoccaggio dei due impianti, non avrà più nessun dubbio interpretativo. Ma solo una legge nazionale a cui fare riferimento.

Andiamo per ordine: i militari del nucleo ecologico dei carabinieri guidati dal capitano Giuseppe Schienalunga avevano espresso dubbi sulla regolarità della delibera dalla fine del 2008. E per questo avevano richiesto parere tramite il comando generale direttamente agli uffici competenti del ministero dell'Agricoltura. Perplessità in particolare sorgevano sulla parte dell'atto di giunta in cui si stabilisce che alcune sostanze residue dei processi produttivi siano escluse dalla disciplina dei rifiuti. E le scorse settimane è arrivata la risposta.

Un passo indietro: stiamo parlando della delibera regionale 456 del 2008. Gli effluenti di allevamento (e vale a dire reflui suinicoli, letami, pollina), sanse



Depuratore di Bettona Nel mirino della magistratura con Olmeto

ed acque dei frantoi oleari e sangue dei mattatoi sono le sostanze oggetto della delibera in questione, nel caso in cui vengano smaltiti negli impianti di Bettona e Olmeto ed i residui che derivano dal loro trattamento vengano utilizzati agronomicamente. In agricoltura è possibile utilizzare sostanze di scarto di altre produzioni sottraendole alla disciplina dei rifiuti e sfruttare così le residue capacità utilizzandole per concimare i terreni. Ma solo a certe condizioni. Il tutto deve svolgersi in uno stretto ambito agri-

colo, e vale a dire prodotti di scarto dell'agricoltura e della zootecnia. Per altro con il vantaggio di ottenere una sensibile riduzione degli impatti ambientali. Ma questo non può essere il caso del sangue dei mattatoi né per le sanse dei frantoi. Per queste ultime al pari dei reflui degli allevamenti è previsto lo spandimento in agricoltura sulla base di precise norme e due specifici decreti ministeriali che prevedono dettagliate modalità di impiego. Il tutto, per farla breve, fa capo alla più generale e specifica disciplina sui rifiuti,



Noe Il capitano Schienalunga

l'ex decreto Ronchi, ora inserito nel decreto legge 152 del 2006, il Testo unico ambientale.

Si arriva così alla conclusione. La Regione Umbria, secondo il ministero, ha erroneamente esteso la disciplina agronomica vigente in campo nazionale agli scarti degli impianti di Bettona e Marsciano che invece hanno bisogno di specifiche autorizzazioni per la gestione dei rifiuti rilasciate dalla Provincia. I firmatari della delibera erano a conoscenza delle discrepanze? O è stata un errore in

buona fede? Ad ogni modo ora di fronte ad un atto, ad una risposta nero su bianco del ministero sarà il caso di rivedere qualcosa. E soprattutto le inchieste nate in merito alla gestione degli impianti non potranno non tenere conto di questo parere.

La delibera La data è quella del 28 aprile 2008, l'atto fu portato in giunta su proposta dell'ex assessore all'ambiente Lamberto Bottini. La legge prevede di "stabilire che negli impianti aziendali, interaziendali, consortili, pubblici che trattano reflui zootecnici con produzioni di biogas e successiva utilizzazione agronomica delle frazioni solide e liquide possono essere conferiti...i seguenti reflui provenienti esclusivamente dal territorio regionale". E vale a dire: "gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione e le sanse umide da reflui oleari, le acque reflue...". Prevede inoltre che possa essere "conferito, con mezzi idonei e autorizzati, il sangue...proveniente dai mattatoi", che "non possa eccedere il 15 per cento del totale trattato giornalmente" e che l'utilizzazione agronomica è soggetta al piano relativo (Pua). Ma soprattutto dice che "lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento... non sono soggetti alle disposizioni del decreto legge 152 del 2006" e che infine "l'utilizzazione agronomica è esclusa dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti".